

Spett.le Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il
Sistema Idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 - Milano

Ascopiave S.p.A., AIM servizi a Rete S.r.l.; AS Reti Gas S.r.l.; Azienda Energetica S.p.A.; BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.; Centria S.r.l.; Gelsia Reti S.r.l.; Linea Distribuzione S.r.l.; Pasubio Group S.p.A.; Pasubio Distribuzione Gas S.r.l. unipersonale; Tea S.E.I. S.r.l.; Unigas Distribuzione S.r.l.; Uniservizi S.p.A.

Oggetto: osservazioni e proposte sul documento per la consultazione 53/2014/R/GAS (regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d'ambito nel quarto periodo regolatorio)

10 marzo 2014

Spett.le Direzione Infrastrutture,

le scriventi società indicate in epigrafe presentano nel seguito le osservazioni alle proposte contenute nel Documento per la Consultazione in oggetto.

Preliminarmente le scriventi società intendono sottolineare che, tra le proposte contenute nel Documento, i principali aspetti di criticità interessano sicuramente la proposta relativa al riconoscimento in tariffa del delta VIR-RAB, che ***non è condivisibile in alcun modo***.

Rispetto alla proposta avanzata nel Documento, che riprende negli aspetti essenziali quella già formulata nel precedente DCO 359/2013/R/GAS, si ribadisce come non vi sia alcun margine per una possibile condivisione da parte delle scriventi, per tutti i (gravi) motivi già dettagliatamente e ampiamente illustrati nelle osservazioni al DCO 359/2013/R/GAS, inviate dalle scriventi a codesta Direzione in data 30 settembre 2013 e che verranno ulteriormente ribaditi e approfonditi in risposta allo spunto S.6 della presente consultazione (: Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito).

Omissis.

Per agevolare la lettura della lettera, sono riportati in grassetto gli spunti per la consultazione contenuti nel documento e nell'immediato seguito i relativi commenti.

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

3 Obiettivi specifici

S.1 Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

Sul punto le Società esprimono anzitutto una forte preoccupazione di fondo per la complessiva impostazione che codesta spett.le Autorità sta portando avanti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, più nello specifico si fa riferimento agli orientamenti finali di cui al DCO 359/2013/R/GAS , alla deliberazione 12 dicembre 2013 573/2013/R/Gas nonché al DCO 53/2014/R/Gas qui in commento e a quelle misure in essi contenute che, interagendo con il più generale quadro normativo, avranno un impatto determinante sul futuro assetto del settore, incidendo in maniera fondamentale sulle dinamiche competitive delle prossime gare d'Ambito Territoriale Minimo.

Con riferimento al DCO 53/2014/R/Gas, si rileva peraltro come la gran parte degli obiettivi specifici ivi declinati – sicuramente condivisibili da un punto di vista generale – sono sostanzialmente disattesi dalle proposte di codesta spett.le Autorità; in alcuni casi – come si illustrerà meglio nelle puntuali Osservazioni delle scriventi ai singoli spunti per la consultazione – le proposte dell'Autorità vanno addirittura radicalmente in contrasto con tali obiettivi.

In particolare le proposte in tema del riconoscimento della differenza tra VIR e RAB sono giudicate, ad avviso delle scriventi, pregiudizievoli rispetto agli obiettivi di efficienza del settore, degli interessi degli utenti, della promozione della concorrenza, della facilitazione della transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge n. 159/07, oltre che delle esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio.

Come avremo modo di illustrare nelle osservazioni agli spunti di consultazione nn. 6, 8 e 14, ci si limita a ribadire in questa sede che il più volte paventato mancato riconoscimento del delta VIR-RAB ai gestori uscenti introduce uno svantaggio competitivo improprio nei loro confronti, determinandoli con ogni probabilità a non partecipare alle gare ma a realizzare il valore degli impianti.

In tali termini, tale proposta regolatoria:

- contrasta con il generale principio di concorrenza che costituisce un fondamentale parametro di valutazione delle regolazioni economiche a tutti i livelli, comunitario, nazionale e locale;
- rende meno contendibili le gestioni, nonostante l'obbligo di affidamento tramite gara;
- ha l'effetto di vanificare il contenuto pro-concorrenziale della normativa di settore, impedendo un corretto funzionamento dei meccanismi di selezione competitiva del gestore del servizio di distribuzione (concorrenza per il mercato).

A tale ultimo riguardo si ribadisce, altresì con altrettanta preoccupazione il fatto che, calcolando il canone da versare al Comune concedente (elemento dell'offerta economica previsto dall'articolo 8, comma 4 del DM n. 226) secondo due parametri differenti (VIR per il nuovo gestore o RAB qualora gestore entrante ed uscente coincidano), si renderebbe praticamente già noto a priori, ancora prima dell'apertura delle buste dell'offerta economica, a chi convenga da parte del Comune/stazione appaltante aggiudicare il servizio.

L'intervento regolatorio proposto in materia di delta VIR-RAB ha dunque l'effetto non necessario, ma anzi soltanto negativo, di falsare i meccanismi concorrenziali esistenti con conseguenze negative per i distributori e per gli utenti finali. Infatti, a fronte della riduzione della platea dei concorrenti e, quindi, a causa del potenziale esito sub-ottimale delle gare, gli utenti potrebbero non fruire delle migliori condizioni di svolgimento del servizio esprimibili dal mercato.

In una prospettiva più generale, che coinvolge tanto la regolazione tariffaria quanto quella specifica relativa alla valorizzazione dei rimborsi al termine del c.d. periodo transitorio, recentemente modificata dal D.L. n. 145/2013, convertito con modifiche nella L. n. 9/2014, le scriventi ritengono fortemente contestabile l'assunzione che il valore di rimborso degli impianti debba trovare una giustificazione e una diretta corrispondenza nei valori del capitale investito tariffario di località.

Di fatti nella maggior parte dei rapporti concessori degli ultimi anni (sia "pre" che "post" Letta) il rimborso al gestore uscente è stato determinato in base a negoziazioni di natura strettamente civilistico-contrattuale tra l'ente concedente e la società di distribuzione con riferimento alla scadenza del rapporto di affidamento/concessione; pertanto sulla base di criteri del tutto sganciati da quelli strettamente tariffari.

L'art. 15, comma 5, d.lgs. 164/2000 – rimasto "indenne" per questa parte anche in esito all'entrata in vigore della recentissima Legge di conversione del D.L. n. 145/2013 – si fonda proprio su questo assunto ("è riconosciuto un rimborso...calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti..."). Ciò detto le scriventi riconoscono l'importanza dell'intervento operato con il D.M. n. 226/2011 che ha uniformato, per quanto possibile, l'attuazione dei criteri normativi esistenti per il calcolo del valore di rimborso (art. 24, R.D. n. 2578/1924 e, in via attuativa, art. 13, d.P.R. n. 902/1986), nella prospettiva di razionalizzare e omogeneizzare le modalità di stima dello stesso e al fine di favorire l'accordo tra le parti, evitare il contenzioso ed i conseguenti riflessi sulle gara (incertezza del *quantum* del rimborso da indicare nel bando). Altrettanto importante è stata l'attività portata avanti dal Ministero al fine di redigere le cd. "Linee Guida" – espressamente richiamate anche dal nuovo testo dell'articolo 15, comma 5 d.lgs. 164/2000 in esito alla novella operata dalla L. n. 9/2014 – ma che, allo stato, non hanno ancora visto la luce.

In considerazione però degli orientamenti espressi da codesta spett.le Autorità anche più di recente, non condividiamo affatto il tentativo di attribuire a questa attività di razionalizzazione iniziata appunto con la previsione dell'art. 5 del D.M. n. 226/2011 una finalità che essa non può avere: assimilare tendenzialmente il VIR alla RAB, ovvero le condizioni contrattuali decise dalle parti e divenute "legge" nelle loro convenzioni e le condizioni tariffarie attualmente vigenti.

Si sottolinea infatti ancora una volta l'inidoneità della RAB a rappresentare un valore oggettivo ed equo dell'impianto. La determinazione della RAB risulta infatti dal trattamento di informazioni contabili fornite dalle aziende all'Autorità, le quali sono talvolta incomplete perché non disponibili e, in ogni caso, per la loro stessa natura, caratterizzate da significative disomogeneità. Senza contare che, dal 2000 ad oggi, la regolazione tariffaria che si è succeduta nel tempo ha previsto dei metodi di valutazione della RAB molto diversi, determinando una forte oscillazione dei valori riconosciuti, in conseguenza dei diversi obiettivi perseguiti dall'Autorità nei diversi periodi regolatori. Anche per questo motivo, la RAB non ha mai potuto rappresentare un parametro di valutazione oggettivo degli impianti, sulla base del quale poter impostare, ad esempio, delle politiche di investimento e di consolidamento aziendale, che erano peraltro fortemente auspiccate e incentivate dalla normativa del settore.

PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

6 Definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento

IPOTESI DI REGOLAZIONE T.8

S.2 Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito

Sul punto le Società esprimono un sostanziale accordo per la preferenza della opzione T8.B tra le tre ipotesi proposte, in quanto prevede una differenziazione dei corrispettivi riconosciuti in funzione della dimensione dell'ambito di concessione.

Con riferimento all'opzione T8.C, si vuole tuttavia far notare come, nonostante essa sia strutturata per favorire una più ampia partecipazione alle prossime gare, i parametri previsti per la relativa applicazione siano estremamente restrittivi e, di conseguenza, applicabili in un numero molto marginale di casi. Secondo l'interpretazione data al punto dalle scriventi società, infatti, il beneficio previsto dall'opzione T8.C sarebbe limitato ai soli casi di aziende che, anche successivamente all'aggiudicazione di un gara d'ambito continuerebbero ad avere un numero di punti di riconsegna gestiti inferiore a 50.000.

7 Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

Le scriventi Società, colgono lo spunto, per porre all'attenzione di codesta Autorità che con l'entrata in vigore della più volte citata Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 articolo 1 comma 16-*quater*, i gestori uscenti hanno l'obbligo di anticipare alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara.

Se un ambito è gestito da due o più gestori l'importo anticipato è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento.

Una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara d'ambito, il concessionario subentrante rimborserà, compresi gli interessi, il o i gestori uscenti.

Al proposito, le scriventi Società ritengono equo che gli interessi maturati sulle somme anticipate debbano trovare un riconoscimento tariffario a favore del gestore entrante che sarà chiamato a corrisponderli, in ottemperanza al principio secondo il quale al gestore deve essere consentito il pieno recupero del costo, compresi gli oneri accessori connessi.

Con riferimento alle modalità di riconoscimento dell'*una tantum*, che codesta Autorità propone come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, le scriventi società ritengono che esso debba essere calcolato rispetto al tasso di remunerazione del capitale investito tariffario (WACC regolatorio), e non al tasso di debito in esso incorporato (kd regolatorio), essendo la corresponsione dell'*una tantum* assimilabile ad un investimento soggetto a tutti gli effetti al rischio tipico del settore.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

Le scriventi società concordano con quanto espresso da codesta Autorità, circa i diversi compensi che gli enti locali concedenti (e le stazioni appaltanti) riceverebbero nel caso in cui il gestore entrante fosse diverso piuttosto che uguale al gestore uscente.

Infatti, tenuta fissa la percentuale dell'1% della quota del Vincolo dei Ricavi che il gestore deve corrispondere annualmente al soggetto che gestisce la gara, dato che la RAB post-gara sarebbe – nella ipotesi di mancato riconoscimento del delta VIR-RAB al gestore uscente – maggiore per un gestore entrante *new comer*, piuttosto che per il gestore uscente, il compenso in oggetto sarebbe superiore nel caso in cui l'aggiudicatario della gara sia un gestore diverso da quello uscente.

Sul punto le Società ritengono che, come già evidenziato sopra in risposta allo Spunto S.1 ed in precedenza in sede di discussione del DCO n. 359/2013/R/GAS, la discriminante introdotta

differenziando il valore riconosciuto ai fini tariffari in funzione del mutare o meno del gestore della concessione, possa portare alla falsatura dell'esito stesso della gara.

Si ritiene infatti che la stazione appaltante possa già ipotizzare quale gestore presenterà un'offerta economica più vantaggiosa senza dover ricorrere all'apertura delle stesse, stante il diverso ammontare del valore tariffario nel caso in cui il gestore vincente risulti uguale o meno a quello uscente.

Si segnala che il problema - che codesta Autorità segnala come tale senza tuttavia prospettare una soluzione - non sussisterebbe laddove vi fosse una perfetta simmetria della regolazione tariffaria tra gestore uscente e *new comer*, ad esempio riconoscendo ad entrambi la recuperabilità in tariffa della differenza VIR-RAB.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

Sul punto valgono le osservazioni formulate al punto S4.

Chiaramente l'effetto distorsivo in oggetto risulta amplificato, in considerazione del fatto che la percentuale del corrispettivo è pari al 5% della quota del Vincolo dei Ricavi interessata.

PARTE III – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

8 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori

Livelli iniziali

S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

Sul punto le scriventi Società anzitutto osservano come al paragrafo 8.11 codesta Autorità esprima un atteggiamento contraddittorio, manifestando da un lato l'intenzione di compiere degli attenti approfondimenti sul tema, esaminando i diversi profili di criticità e coordinando il proprio intervento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e dall'altro affermi senza riserve di confermare l'orientamento già illustrato nel DCO 359/2013/R/GAS e confermato nelle premesse della Deliberazione 573/2013/R/GAS.

Detto ciò, si deve nella sostanza registrare come codesta Autorità non abbia intenzione di modificare le proprie proposte, notando peraltro che nel presente documento di consultazione non abbia dato riscontro nel merito alle puntuali osservazioni contrarie illustrate dettagliatamente nelle osservazioni inviate dalle scriventi al DCO 359/2013/R/GAS, limitandosi sinteticamente a riproporre delle indimostrate enunciazioni di principio al paragrafo 8.12, che si riporta per la parte che rileva:

"[...] Nel caso di continuità gestionale [i.e. gestore aggiudicatario coincidente con gestore uscente] l'Autorità ritiene invece che la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente,

formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto 226/11, si troverebbe in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe proposte dall'Autorità, attingendo a tale rendita prodotta dalle scelte del regolatore. Sul piano della concorrenza per il mercato, tale soluzione porterebbe ulteriore vantaggio all'incumbent rispetto ai nuovi entranti e non garantirebbe la selezione dei soggetti più efficienti".

Si ritiene di avere puntualmente dimostrato in questa sede (come già in precedenza in risposta al DCO 359/2013/R/GAS) che, al contrario di quanto sostenuto da codesta Autorità, la regolazione tariffaria proposta: (1) nega il diritto del gestore uscente a realizzare il valore di rimborso degli impianti al momento della scadenza delle attuali gestioni, (2) costituisce uno svantaggio per il gestore uscente, incentivandolo in modo discriminatorio a non partecipare alle gare, (3) altera l'equilibrio concorrenziale, potendo condurre a degli esiti sub-ottimali delle procedure competitive di selezione del gestore, con pregiudizio degli utenti del servizio.

Ritenendo tuttavia di avere già risposto alle osservazioni dell'Autorità sul punto e non notando, nel presente documento di consultazione, alcuna novità né con riguardo ai termini della proposta e né con riguardo alle argomentazioni a suo sostegno, le scriventi Società ritengono di non avere nulla da aggiungere, ribadendo la loro più assoluta contrarietà alla soluzione regolatoria prospettata e rimandando integralmente a quanto già espresso appunto nell'allegato alle osservazioni al DCO n. 359/2013/R/GAS, che si acclude quale allegato alle presenti osservazioni.

Stratificazione del VIR

S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

Le scriventi Società concordano con la proposta formulata da codesta Autorità, che peraltro accoglie un suggerimento dato dalle medesime nell'ambito delle osservazioni al DCO 359/2013/R/GAS.

Con riferimento allo spunto S.23 (osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR) di tale documento, si diceva infatti: *"[...] si ritiene che la stratificazione del valore del VIR dovrebbe avvenire in coerenza con le informazioni desumibili dalla relativa perizia di stima, oppure dai dati di consistenza della rete come previsti dalla Deliberazione AEEG n. 532/2012, e che il "vettore di pesi standard" dovrebbe essere utilizzato soltanto ove tali informazioni non siano disponibili".*

Peraltro giova osservare che le scriventi Società, a differenza dell'Autorità, ritengono – come affermato nella risposta allo spunto di consultazione S.6 – che la valutazione del capitale investito sulla base del VIR dovrebbe avere una applicazione universale, riguardando anche

le località per le quali il gestore uscente coincide con l'aggiudicatario della gestione di Ambito.

Valori di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento

S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

Sul punto le scriventi Società apprezzano l'intenzione espressa dall'Autorità di voler dare certezza agli investitori, definendo prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli asset alla fine del periodo di affidamento.

Allo stesso tempo le scriventi, per poter esprimere una valutazione compiuta della proposta, avrebbero bisogno di fugare alcuni dubbi interpretativi generati dalla sua lettura, ottenendo alcuni chiarimenti sui termini concreti della sua applicazione.

Ribadendo il principio per cui l'Autorità non ha il diretto potere di determinare in via autonoma l'entità del valore di rimborso al termine della concessione d'ambito, bensì e solamente di determinare il valore del capitale investito tariffario di località che, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del Decreto Legislativo n. 164/2000, costituirà il termine di riferimento obbligatorio di tale valore, le Scriventi società osservano che il meccanismo di valutazione della RAB a fine concessione proposto da codesta Autorità al punto 8.23 del Documento in commento potrebbe produrre una forte discontinuità rispetto al valore di RAB riconosciuto fino a quel momento.

Con lo scadere della concessione, la RAB sarebbe infatti soggetta ad una nuova valutazione, per la quale:

- 1) il valore dello stock esistente ad inizio periodo sarebbe valutato sulla base del VIR, opportunamente aggiornato
- 2) il valore dei nuovi investimenti realizzati a fine concessione ed esistenti a fine periodo sarebbero valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio implicito del capitale investito, determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti.

Con riguardo al secondo punto, sembra che codesta Autorità sia disponibile a consentire un aggiustamento parziale, a fine concessione, degli scostamenti registrati (sia in senso positivo che negativo) tra i costi effettivi di realizzazione degli investimenti e i costi standard determinati in applicazione del cosiddetto metodo MEAV.

Tale proposta è da valutarsi positivamente anche se, come già espresso in occasione delle osservazioni all'analogo spunto di consultazione S.24 del DCO 359/2013/R/GAS, le scriventi Società preferirebbero che gli investimenti realizzati nel corso della concessione fossero valutati semplicemente a costi effettivi, anziché a costi medi, in quanto ciò consentirebbe

una maggiore certezza sui valori patrimoniali posti a garanzia dei finanziamenti concessi per la partecipazione alle gare.

Con riguardo al primo punto (relativo alla valorizzazione dello stock iniziale), si osserva invece come non sia perfettamente chiaro quale sia il valore di VIR da prendere a riferimento e come debba essere concepito il meccanismo di “opportuno aggiornamento”. Si ritiene che la soluzione più logica sia quella di prevedere che, laddove in occasione dell’affidamento della prima gara d’Ambito, la RAB antecedente sia stata allineata al VIR e che quest’ultimo sia stato ammortizzato tariffariamente in coerenza con la stratificazione di cui al punto 8.20 del documento in discussione, il VIR aggiornato venga fatto coincidere semplicemente con il valore della RAB post gara aggiornata alla scadenza. Tale soluzione sarebbe coerente e sostenibile da un punto di vista economico-finanziario.

Laddove invece la RAB antecedente non sia stata allineata al VIR, in quanto il gestore aggiudicatario è risultato coincidente con il uscente, si ritiene necessario che vengano esplicitate le modalità di determinazione del VIR aggiornato. Si rammenta tuttavia, ancora una volta, come il trattamento ricevuto dal gestore uscente sia iniquo e andrebbe superato.

Dal momento che l’interpretazione proposta non pare sufficientemente suffragata dal testo del DCO 53/2014/R/GAS, per poter esprimere una sua valutazione compiuta si ritiene necessario che:

- 1) codesta Autorità espliciti se la riportata metodologia di aggiornamento indicata nel Documento per la Consultazione 359/2013/R/GAS al paragrafo 24.18, s’intende confermata e applicabile per l’aggiornamento del VIR dello stock iniziale, oppure di precisare la diversa metodologia di aggiornamento che s’intende adottare
- 2) codesta Autorità confermi che la metodologia di aggiornamento prevista al paragrafo 8.23 si applica anche nei casi in cui il gestore aggiudicatario della prima gara d’Ambito coincida con il gestore uscente dalla gestione transitoria, in modo da permettergli, al più tardi, di recuperare l’eventuale differenza VIR-RAB alla conclusione del primo periodo di affidamento
- 3) codesta Autorità confermi che, nel caso in cui l’aggiudicatario della prima gara d’Ambito – già gestore uscente dalla gestione transitoria – si aggiudichi anche la seconda gara, abbia la possibilità di avere riconosciuto un valore di capitale investito tariffario coincidente con il valore di cui al paragrafo 8.23.

Nel caso in cui la risposta al primo quesito fosse positiva, dal momento che le scriventi Società ritengono che, in occasione dell’affidamento della prima gara d’Ambito, la RAB dovrebbe essere allineata al VIR in tutti i casi, anche per le località in cui l’aggiudicatario coincide con il gestore uscente, esse osservano che in tale evenienza il valore di RAB dello stock iniziale rilevante ai fini della valorizzazione del valore di rimborso a regime dovrebbe perfettamente coincidere (a meno delle immobilizzazioni in corso) con il valore della RAB

corrispondente alla RAB aggiornata alla scadenza, senza comportare alcuna necessità di nuova valutazione e senza determinare alcuna discontinuità di valori.

Nel caso in cui la risposta dell'Autorità al terzo quesito fosse positiva, le scriventi Società evidenzerebbero una intrinseca illogicità nell'impostazione regolatoria complessiva dell'Autorità, dal momento che essa negherebbe al gestore uscente la possibilità – nell'immediato ed in occasione della prima gara d'Ambito - di recuperare in tariffa la differenza VIR-RAB, ma lo consentirebbe in occasione della seconda gara d'Ambito.

Ora questo, ad avviso delle scriventi Società, varrebbe già di per sé a smentire la validità di tutti gli argomenti indicati da codesta Autorità al paragrafo 8.12 del presente Documento di consultazione in commento, a sostegno della tesi secondo cui le differenze VIR-RAB non debbano essere riconosciute ai gestori uscenti.

9 Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore

S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.

Le scriventi Società, per poter esprimere delle valutazioni sul modello statistico, chiedono a codesta Autorità di fornire informazioni complete sulle banche dati utilizzate e i risultati delle analisi statistiche effettuate.

Con riguardo al costo delle immobilizzazioni a metro identificato tramite l'analisi di correlazione, sarebbe ad esempio utile capire:

- 1) se esso riguardi i soli cespiti di località inclusi della tipologia delle condotte oppure tutte le tipologie dei cespiti di località (condotte, derivazioni di utenza, impianti e misuratori);
- 2) se esso sia espresso al netto oppure al lordo dei contributi correlati.

Le scriventi Società notano che la componente che rappresenta la densità, X, è espressa in punti di riconsegna per metro di rete mentre il valore dell'immobilizzato lordo, Y, è espresso in km di rete. Si chiede dunque di chiarire le unità di misura da utilizzare per le grandezze X e Y.

Alla domanda se il modello consenta di identificare le località con RAB fortemente disallineati alle medie di settore, le scriventi Società non sono in grado di rispondere.

In ogni caso, per quanto pare di capire, il modello identificherebbe una correlazione statistica tra i valori di RAB a metro e due variabili indipendenti, quali l'altitudine della località servita e la densità di utenza.

Sulla base della loro esperienza, le scriventi possono affermare che una forte dispersione delle RAB a metro dovrebbe essere quasi certamente un indicatore del fatto che le RAB calcolate non riflettono in maniera corretta i costi effettivi di costruzione delle reti.

Tuttavia esse ritengono anche che per misurare il valore effettivo del disallineamento tra valori di RAB e valore effettivo del capitale impiantistico, il metodo più corretto e sicuro sia quello di procedere ad una valorizzazione del valore industriale dei singoli impianti, mediante l'esecuzione di perizie tecniche specifiche.

S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

Sulla base delle osservazioni rese al punto precedente, le scriventi Società non condividono l'ipotesi di codesta Autorità di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde in via parametrica in modo tale da limitare al 100% il rapporto tra lo scostamento massimo (tra valore effettivo e valore previsto) e valore effettivo.

Esse ritengono infatti, come è stato più volte ribadito, che all'atto dell'aggiudicazione della gara d'Ambito, il capitale investito tariffario di località dovrebbe allinearsi al valore di rimborso per tutte le località dell'Ambito.

Tale soluzione regolatoria consentirebbe di allineare in maniera specifica e corretta il valore del capitale investito tariffario di ciascuna località al suo valore reale, senza i rischi derivanti dall'applicazione di metodi statistici e parametrici che, proprio per loro natura, non possono tener conto delle variabili specifiche e molto spesso rilevanti che influiscono sui costi di realizzazione delle opere.

Nell'ottica di porre rimedio ad uno squilibrio che penalizza i gestori di impianti con RAB con tutta evidenza depresse e garantire loro una migliore remunerazione del capitale investito - in via del tutto provvisoria e per il periodo intercorrente fino alle gara d'Ambito – potrebbe essere ideato un meccanismo di rivalutazione di tali RAB sulla base di metodi parametrici.

Resta però fermo e imprescindibile che, ad avviso delle scriventi Società, con la disponibilità della valorizzazione dei rimborso degli impianti e all'esito dell'aggiudicazione della gara d'ambito, il capitale investito tariffario dovrebbe essere riportato al valore di VIR.

10 Valore degli asset di proprietà degli Enti locali

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.

Le scriventi Società non esprimono osservazioni sul punto.

11 Modalità di trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.

Le scriventi società ritengono che, mancando qualsiasi indicazione circa le caratteristiche del regime di degrado post gara d'ambito, non sia possibile formulare alcuna valutazione sulla proposta dell'Autorità.

In generale pare auspicabile che il meccanismo di degrado dei contributi post gara possieda le seguenti caratteristiche:

- 1) sia identico e indifferenziato per i gestori uscenti ed i loro concorrenti, per evitare discriminazioni tra gli operatori e mantenere una parità di trattamento a vantaggio di un corretto funzionamento del meccanismo di gara;
- 2) consenta una adeguata remunerazione del capitale effettivamente investito, tenendo conto della discontinuità rappresentata dal passaggio di gestione indotto dalle gara.

Le scriventi società chiedono a codesta Autorità di pronunciarsi sui valori dei coefficienti della formula che rappresenta il meccanismo di gradualità dei contributi (rif. deliberazione 573/2013/R/gas Allegato A art. 13) per i periodi successivi al quarto, prestando particolare attenzione al coefficiente kg_1 , coefficiente del rilascio immediato.

Le scriventi Società osservano infine che, dato che oggettivamente la valutazione delle opzioni relative al degrado dello stock dei contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2011, di cui all'articolo 2 della Del 573/2013/R/GAS, è funzione del regime di degrado post gara, sarebbe forse stato opportuno fissare il termine di esercizio non già al 7 marzo 2014, bensì in una data successiva quanto meno all'approvazione del provvedimento tariffario che regola la determinazione delle tariffe collegate alle Gare d'Ambito.

12 Allineamento delle vite utili regolatorie

S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

Le scriventi Società non esprimono osservazioni sul punto.

PARTE IV – TARIFFE OBBLIGATORIE

13 Definizione della componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra VIR e RAB

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

Sul punto le scriventi Società, condividendo l'ipotesi di istituire una componente tariffaria a copertura delle differenze VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovra regionali, non ritengono opportuna l'istituzione di componenti tariffarie comunali specifiche, anche se limitate al ricorrere dei presupposti indicati nel Documento per la Consultazione. L'introduzione di tali componenti, oltre che determinare una disomogeneità di costi per gli utenti residenti in territori confinanti e talvolta serviti attraverso il medesimo impianto, complicherebbe i sistemi di fatturazione sia delle imprese di distribuzione che delle imprese di vendita, con effetti potenzialmente anticompetitivi.

Nel caso in cui l'Autorità volesse comunque procedere in tal senso, si ritiene che per la valutazione della congruità di valorizzazione della RAB, l'utilizzo dell'indice "RAB per punto di riconsegna" sia ingiustificato e discriminatorio. Tale indice è infatti influenzato dalla densità di utenza della località, penalizzando le località a bassa densità di utenza: è infatti evidente che - a parità di altre condizioni - l'indice RAB per Punto di Riconsegna sarà tanto più elevato quanto minore è la densità di utenza della località, e ciò sarebbe la conseguenza non tanto di una eccessiva valutazione della RAB, quanto della maggiore estensione della rete, in rapporto al numero degli utenti gestiti.

Nonostante tale doveroso appunto, si richiama in conclusione quanto già espresso allo spunto di consultazione S.1, laddove si sottolinea l'inidoneità della RAB a rappresentare un valore oggettivo ed equo dell'impianto, per rigettare qualsiasi metodo di controllo sulla congruità dei valori di rimborso che si basi su un confronto meccanico con i valori della RAB di località.

14 Definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara

S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.

Le scriventi Società non esprimono osservazioni sul punto.

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI

15 Definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito

S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.

Le scriventi Società non esprimono osservazioni sul punto.

Omissis.

Distinti saluti.

Omissis

Omissis

Allegato:

Allegato alle osservazioni al DCO 359/2013/R/gas inviato a codesta Autorità in data 30 settembre 2013.

Osservazioni sul punto S.13 del DCO 359/2013/R/gas relativo agli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas.